BANCA CENTRO LAZIO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI

# MUTUO CONSAP PRIO FISSO 80%

**MUTUO FONDIARIO AL CONSUMATORE (CD. MCD) – Assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni**

## INFORMAZIONE SUL FINANZIATORE

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Viale Pio XII, 4 – 00036 - Palestrina (RM)
Tel.: 06 953001 - Fax: 06 9535188
Email: info@bancacentrolazio.net - Sito internet: www.bancacentrolazio.net
Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 201/09
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 454 - cod. ABI 08716
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

## IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

| | |
|---|---|
| COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE | |
| SEDE (INDIRIZZO) | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |
| QUALIFICA | |
| COGNOME E NOME DEL CLIENTE | |
| Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, nonché della Guida pratica al mutuo ipotecario. | |
| FIRMA DEL CLIENTE | |

## INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO (DA COMPILARE A CURA DEL MEDIATORE)

| | |
|---|---|
| COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO | |
| NOME E COGNOME DEL COLLABORATORE | |
| SEDE (INDIRIZZO) DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |
| NUMERO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI INTERMEDIARI | |

## CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE - MUTUO FONDIARIO AL CONSUMATORE (CD. MCD)

Il credito immobiliare nella forma di mutuo fondiario è un finanziamento a medio-lungo termine. In generale la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene chiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per la stessa finalità.

Il mutuo fondiario è assistito da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili e l'ammontare massimo dell'affidamento è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Tale ammontare è elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (es. fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Il mutuo ipotecario, invece, è assistito da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su immobili.

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

## Il Mutuo Fondiario al Consumatore – Assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per la prima casa" di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni

Il mutuo è assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa (di seguito "Fondo") di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Consap S.p.A.).

Il finanziamento, da erogarsi in un'**unica soluzione**, deve essere richiesto per l'acquisto anche con accollo da frazionamento ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del cliente.
Nel caso di mutuo per contestuale acquisto, ristrutturazione ed adeguamento energetico, la ristrutturazione deve prevedere almeno un intervento finalizzato all'accrescimento dell'efficienza energetica.
Si precisa pertanto che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto.

L'ammontare del mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro.

## Requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo")

Possono fare richiesta di finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo tutti i clienti consumatori che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l'acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo (anche all'estero), salvo quelli acquisiti per successione *mortis causa*, anche in comunione con altri successori, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L'immobile per il quale si chiede il finanziamento assistiti dalla garanzia del Fondo deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere adibito ad abitazione principale;
- non rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi);
- non avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969 n. 1072.

## Categorie che beneficiano dell'accesso al Fondo

Come disposto dall'articolo 1 commi 113 e 115 della Legge n.207 del 30.12.2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", dal **1° gennaio 2025**, l'accesso al Fondo prima casa è consentito **esclusivamente** alle seguenti categorie:

- giovani coppie coniugate ovvero conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età;
- nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui
- nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è efficace a decorrere, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo. Il tasso effettivo globale (TEG) del finanziamento deve essere inferiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

E' inoltre prevista la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% a condizione che i richiedenti:

(i) abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui;
(ii) richiedano un finanziamento con LTV (inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%. Se la domanda di accesso al Fondo è presentata nei termini previsti dalla legge, l'incremento della percentuale di copertura dal 50%

all'80% della quota capitale può essere riconosciuta anche nei casi in cui il TEG sia superiore al TEGM nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente nel trimestre sulla base del quale è calcolato il TEGM in vigore; qualora tale differenziale risulti negativo, la banca si impegna ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore previste contrattualmente.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla Legge n. 207 del 30.12.2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (cd. "Legge di Bilancio 2025").

Inoltre, ai sensi dei commi 112 e 113 della suddetta norma, è stata altresì disposta la proroga al 31 dicembre 2027 della possibilità di richiedere garanzie elevate al fino al 90%, in presenza dei requisiti normativamente previsti, da parte delle seguenti categorie:

- nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In caso di finanziamento richiesto per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, la garanzia del Fondo potrà essere concessa nella misura massima del 50% della quota capitale.

In caso di richiesta della garanzia del Fondo, parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono sempre coincidere con i richiedenti l'accesso al Fondo poiché, come previsto dalla vigente normativa, non sono ammesse ulteriori garanzie (oltre all'ipoteca sull'immobile) in presenza della garanzia statale.

Per consultare la relativa documentazione di riferimento, per conoscere i requisiti di accesso e per ogni ulteriore approfondimento, consultare il sito internet del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it), il sito della Consap (http://www.consap.it) e quello dell'ABI (http://www.abi.it).

*I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI*

## Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

## Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere pattuito contrattualmente un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che il finanziatore, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

Per saperne di più:
La **Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito del finanziatore www.bancacentrolazio.net .

# CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

## *Mutuo Ipotecario Casa Mia con "Fondo Garanzia Prima Casa" CONSAP*

Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie per l'acquisto e l'efficientamento energetico della casa di abitazione, la legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lettera c), ha istituito il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa. Il soggetto attuatore dell'iniziativa è il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ed è stata individuata Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) quale soggetto Gestore.

- **Beneficiari**
  La garanzia del Fondo può essere richiesta da coloro che, all'atto della presentazione della domanda di mutuo non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

- **Beneficiari prioritari**
  La priorità di accesso al Fondo riguarda

- Giovani coppie (nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbia costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di finanziamento).
- Nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari

Requisiti garanzia 50 %
Le nuove misure agevolative per l'acquisto prima casa, sono rivolte ai giovani che, oltre alle caratteristiche precedenti, rispettano i seguenti requisiti:

- Hanno un ISEE superiore a 40.000 euro annui
- Non abbiano compiuto i 36 anni
- L'importo del mutuo, comprensivo di oneri accessori, sia superiore all'80% del prezzo di acquisto.

Requisiti Garanzia 80 %
Le nuove misure agevolative per l'acquisto prima casa, sono rivolte ai giovani che, oltre alle caratteristiche precedenti, rispettano i seguenti requisiti:

- Hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui
- Non abbiamo compiuto 36 anni
- L'importo del mutuo, comprensivo di oneri accessori, sia superiore all'80% del prezzo di acquisto

- **Caratteristiche del finanziamento**
  L'ammontare del finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, non deve essere superiore a 250 mila euro e deve essere richiesto per l'acquisto anche con accollo da frazionamento ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

- **Caratteristiche principali dell'immobile**

- Essere adibito ad abitazione principale

- Non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi)

- Non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 23 agosto 1969.

- Caratteristiche della garanzia del Fondo
  La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale (importo finanziato dalla Banca) tempo per tempo in essere (in caso di inadempimento del Mutuatario, la Banca, decorsi 90 giorni dalla prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, comunica al Gestore l'ammontare del capitale residuo), nei limiti dei mutui concedibili ammessi al beneficio del Fondo. La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.

Per consultare la relativa documentazione di riferimento, per conoscere i requisiti di accesso e per ogni ulteriore approfondimento, consultare il sito internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it) il sito della Consap (www.consap.it) e quello dell'ABI (www.abi.it).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

| Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CONSAP PRIORITARI GAR 80% FIS | | | |
|---|---|---|---|
| Importo totale del credito: € 170.000,00 | Durata del finanziamento (anni): 20 | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 5,06% | Costo totale del credito: € 96.291,80<br>Importo totale dovuto dal cliente: € 266.291,80 |

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo degli interessi, di tutti i costi, le commissioni, e tutte le altre spese e oneri che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui

il finanziatore è a conoscenza, ivi incluse le eventuali spese assicurative che la Banca richieda obbligatoriamente per concedere il mutuo, escluse le spese notarili.

| | |
|---|---|
| Il TAEG è calcolato su: | |
| Importo del credito | € 170.000,00 |
| Tasso di interesse nominale annuo | Tasso fisso: 4,6% |
| Durata | 20 Anni |
| Periodicità della rata | Mensile (*)<br>(*) Il cliente può concordare una tipologia differente. |
| Gli oneri considerati per il calcolo sono: | |
| Spese per la stipula del contratto: | |
| Istruttoria | 1,3% |
| Consulenza per erogazione contributi | € 0,00 |
| Imposta sostitutiva DPR 601/73 | 0,25% |
| Spese per la gestione del rapporto: | |
| Incasso rata - addebito in conto corrente | € 2,00 |
| Invio comunicazioni periodiche - in forma cartacea | € 0,70 |
| Avviso scadenza rata | € 1,00 |
| Servizi accessori: | |
| Assicurazione incendio, caduta di fulmine e scoppio | € 114,30<br>Periodicità: Annuale<br>Numero periodi: 20 |
| Il costo dell'assicurazione incendio, caduta di fulmine e scoppio è stato stimato ipotizzando che il cliente sottoscriva il prodotto "ASSIHOME" di Assimoco S.p.a. | |
| Oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito: | |
| Perizia tecnica | € 244,66<br><br>Il costo della perizia tecnica è stato stimato sulla base delle tariffe applicate dai periti accreditati presso la Banca per la valutazione di immobili residenziali finiti |
| Compenso di mediazione a favore del mediatore creditizio | 2% |

L'importo totale dovuto dal cliente è dato dalla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca ed eventuali penali.
Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

**Indicatore del Costo Totale del Credito in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa**

Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CONSAP PRIORITARI GAR 80% FIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importo totale del credito: € 170.000,00 | Durata del finanziamento (anni): 20 | Indicatore del costo totale del credito: 6,41% | Costo totale del credito con polizza assicurativa facoltativa: € 113.010,62<br>Importo totale dovuto dal cliente con polizza assicurativa facoltativa € 283.010,62 |

| | |
|---|---|
| L'Indicatore del Costo Totale del Credito è calcolato con le stesse modalità di calcolo del TAEG. Gli oneri considerati sono i medesimi con in aggiunta: | |
| Onere assicurativo facoltativo 1 | € 16.718,82<br>Periodicità: Unica<br>Numero periodi: 1 |

Il costo della polizza facoltativa è stimato ipotizzando che il cliente sottoscriva il prodotto "ASSICREDIT" di Assimoco S.p.a. a copertura del mutuo per un lavoratore dipendente di 40 anni e in buono stato di salute, ipotizzando un premio unico anticipato.

## *VOCI DI COSTO*

| | |
|---|---|
| Importo massimo finanziabile | Massimo euro 250.000,00<br>Per effetto della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa può essere concesso un importo massimo fino al 100% del valore dell'immobile da perizia di stima. |
| Durata | MIN 5 - MAX 30 ANNI |
| Garanzie accettate | Ipoteca su immobile residenziale ubicato in un paese membro dell'Unione Europea. Per la valutazione dell'immobile è necessaria una perizia tecnica di un perito indipendente. Si rimanda alla voce "Perizia tecnica" presente nella sezione “Spese per la stipula del contratto”.<br><br>Ulteriori garanzie accettate: garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni. |

## *TASSI DISPONIBILI*

| | |
|---|---|
| Tasso di interesse nominale annuo | Tasso fisso: 4,6% |

L’utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all’andamento dell’indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

| | |
|---|---|
| Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread - preammortamento (in caso di tasso fisso solo tasso di interesse nominale annuo) | Tasso fisso: 4,6% |

## *SPESE*

### Spese per la stipula del contratto:

| | |
|---|---|
| Istruttoria | 1,3% |
| Perizia tecnica | A carico del mutuatario. Si rimanda alla relativa voce presente nella sezione "ALTRO". |

In caso di rinuncia al perfezionamento del mutuo non sono dovute le spese di istruttoria. Al cliente vengono addebitati, a titolo di recupero, le eventuali somme pagate dalla Banca a soggetti terzi per servizi necessari alla concessione del finanziamento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spese per perizia tecnica e visure.

Altro:

| | |
|---|---|
| Consulenza per erogazione contributi | € 0,00 |
| Imposta sostitutiva (aliquota D.P.R 601/1973 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell’opzione di cui all’art. 17 D.P.R. 601/1973) | In percentuale sull’importo erogato, nella misura prevista dalla disciplina fiscale tempo per tempo vigente. Esente per i mutui erogati per surrogazione nelle ipotesi in cui è ammessa. |
| Spese per le informazioni personalizzate (Prospetto informativo europeo standardizzato - Offerta vincolante) | € 0,00 |

Le voci sopra esposte qualora espresse in percentuale sono da intendersi riferite all'importo del finanziamento.

### Spese per la gestione del rapporto

| | |
|---|---|
| Incasso rata | Cassa: € 2,00<br>Presenza rapporto: € 2,00<br>SDD: € 2,00 |

| Invio comunicazioni: | |
|---|---|
| - Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma cartacea | € 0,70 |
| - Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - Casellario interno alla Banca | € 0,70 |
| - Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma elettronica<br>(Per usufruire della forma elettronica (a costo 0€) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking - si veda il Foglio Informativo di riferimento) | € 0,00 |

Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento “Condizioni economiche” con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento “Condizioni economiche” aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| Altro: | |
|---|---|
| Avviso scadenza rata | Per cassa: € 1,00<br>Regolato in conto corrente: € 1,00<br>Tramite SDD: € 1,00<br>Tramite bollettino Freccia: € 1,00 |

## *PIANO DI AMMORTAMENTO*

| | |
|---|---|
| Tipo di ammortamento e tipologia di rata | Francese (*)<br>(*) Il cliente può concordare una tipologia differente.<br>Si rimanda alla sezione "Legenda" per l'illustrazione delle tipologie. |
| Periodicità delle rate | Mensile (*)<br>(*) Il cliente può concordare una tipologia differente. |
| Modalità pagamento interessi | Interessi posticipati |
| Modalità calcolo interessi | Matematica |
| Tipo di calendario | Giorni civili / 365 |
| Periodicità delle rate di preammortamento | Sovvenzione a scadenza fissa (*)<br>(*) Il cliente può concordare una tipologia differente. |
| Tipo di preammortamento | Nessun preammortamento (*)<br>(*) Il cliente può concordare una tipologia differente. |
| Tipo calendario preammortamento | Giorni civili / 365 |
| Base calcolo interessi di mora | Importo rata |

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (nei casi previsti dalla normativa di trasparenza bancaria).**

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CONSAP PRIORITARI GAR 80% FIS

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata Mensile per un capitale di: € 170.000,00 | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
|---|---|---|---|---|
| 4,6% | 10 | € 1.770,06 | Non previsto | Non previsto |
| 4,6% | 15 | € 1.309,19 | Non previsto | Non previsto |
| 4,6% | 20 | € 1.084,70 | Non previsto | Non previsto |
| 4,6% | 30 | € 871,50 | Non previsto | Non previsto |

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%).

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA CON POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA FINANZIATA

Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CONSAP PRIORITARI GAR 80% FIS

| Tasso di interesse | Durata del | Importo della rata | Se il tasso di | Se il tasso di |
|---|---|---|---|---|

| applicato | finanziamento (anni) | Mensile per un capitale di: € 186.718,14 | interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
|---|---|---|---|---|
| 4,6% | 10 | € 1.944,13 | Non previsto | Non previsto |
| 4,6% | 15 | € 1.437,94 | Non previsto | Non previsto |
| 4,6% | 20 | € 1.191,37 | Non previsto | Non previsto |
| 4,6% | 30 | € 957,20 | Non previsto | Non previsto |

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%).

La polizza proposta dalla banca è Assicredit, polizza a premio unico anticipato a copertura del rischio di decesso, invalidità permanente totale da infortunio e/o malattia, perdita involontaria impiego, inabilità temporanea totale da infortunio e/o malattia, ricovero ospedaliero.
Ipotesi di calcolo per cliente persona fisica lavoratore dipendente di 40 anni, con pagamento del premio della polizza facoltativa pari a € 16.718,14 a copertura del mutuo.

| | |
|---|---|
| Spese assicurative facoltative finanziate | € 16.718,14 |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet del finanziatore: www.bancacentrolazio.net .
Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

## *SERVIZI ACCESSORI*

| | |
|---|---|
| Polizza assicurativa obbligatoria | Per stipulare il mutuo, il cliente deve sottoscrivere una polizza assicurativa sull'immobile finanziato volta ad assicurare il bene immobile contro i rischi di incendio/scoppio/caduta di fulmine per un importo ritenuto equo, presso una società di fiducia del cliente medesimo. La copertura assicurativa deve permanere per tutta la durata del mutuo pena la risoluzione del contratto da parte della Banca.<br><br>Il Cliente può avvalersi di una polizza collocata dalla banca o sceglierne una di sua preferenza purché la compagnia assicurativa risulti iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso l'Ivass, e la polizza incendio/ scoppio/caduta di fulmine dell'immobile oggetto di ipoteca rispetti i seguenti requisiti minimi:<br>- l'importo minimo assicurabile in caso di polizze a sistema proporzionale è almeno pari al valore di ricostruzione indicato nella stima peritale;<br>- l'importo minimo assicurabile in caso di polizze nella forma a primo rischio è il minore fra l'importo dell'Affidamento garantito e il 70% del valore di ricostruzione;<br>- La polizza assicurativa dovrà essere depositata presso la banca e vincolata a suo favore, nel caso di polizze non intermediate dalla banca. |
| | Il cliente ha la possibilità di scegliere le seguenti polizze assicurative obbligatorie collocate dalla Banca:<br><br>-Polizza multirischio "AssiHome" di Assimoco S.p.a<br>-Polizza multirischio "Assirisk" di Assimoco S.p.a |
| Assicurazione incendio, caduta di fulmine e scoppio | € 114,30<br>Periodicità: Annuale<br>Numero periodi: 20 |

Il cliente può recedere entro 60 giorni dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso a condizione che sostituisca la polizza assicurativa obbligatoria con un'altra equivalente avente i requisiti minimi richiesti.
In tal caso, se acquistati tramite la banca, la compagnia assicurativa rimborserà, per il tramite della banca, la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, calcolato in funzione dei mesi o frazioni di mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa. Per le modalità di recesso dalla polizza si rimanda ai

singoli contratti assicurativi.

| *ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG* | |
|---|---|
| Tasso di mora | 2 punti percentuali<br>in maggiorazione del tasso contrattuale in vigore al momento della mora. |
| Adempimenti notarili | Da pagare direttamente al Notaio |
| Assicurazione immobile (diversa dall'assicurazione obbligatoria di cui sopra) | A seconda dei premi stabiliti dalla Compagnia di assicurazione scelta dal cliente, di gradimento della banca. I principali rischi contro i quali è prevista la copertura assicurativa facoltativa dell'immobile sono incendio e/o furto del contenuto, danni da fenomeni elettrici e/ o acqua condotta, danni a terzi derivanti da conduzione abitazione. |
| Polizza assicurativa facoltativa | Il cliente ha la possibilità di scegliere la seguente polizza assicurativa accessoria collocata dalla Banca:<br><br>- Polizza multirischio "Assicredit" di Assimoco S.p.a: polizza a premio unico anticipato o a premio annuo, a copertura del rischio di decesso, invalidità permanente totale da infortunio e/o malattia, perdita involontaria impiego, inabilità temporanea totale da infortunio e/o malattia, ricovero ospedaliero. |
| Onere assicurativo facoltativo 1 | € 16.718,82<br>Periodicità: Unica<br>Numero periodi: 1 |

**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.** Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa facoltativa o sottoscrivere una polizza obbligatoria/facoltativa scelta liberamente sul mercato.
Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

| | |
|---|---|
| Imposta di registro | Nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, se dovuta |
| Tasse ipotecarie | Nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, se dovuta |
| Rimborso spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc) | Nella misura di quanto sostenuto dalla banca |
| Cancellazione ipoteca a seguito dell'estinzione del mutuo | € 0,00 |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House | € 4,55 |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer | € 6,48 |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico | € 2,19 |
| Compenso per estinzione anticipata | Non previsto |
| Compenso per decurtazione (estinzione parziale) | Non previsto |

| *TEMPI DI EROGAZIONE* | |
|---|---|
| Durata dell'istruttoria | Massimo 20 giorni lavorativi dalla richiesta e dalla consegna di tutti i documenti |
| Disponibilità dell'importo | *Mutuo con svincolo immediato delle somme:* la messa a disposizione dell'importo mutuato coincide con la data di stipula;<br>*Mutuo con svincolo differito delle somme:* la messa a disposizione dell'importo mutuato è al massimo entro 10 giorni lavorativi successivi alla regolare iscrizione |

| | |
|---|---|
| | dell'ipoteca |

*ALTRO*

Il cliente deve sostenere i seguenti oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito

| | |
|---|---|
| Perizia | € 244,66 |
| Compenso di mediazione a favore del mediatore creditizio | 2% |

*SERVIZI DI CONSULENZA*

Il cliente può ricevere un servizio di consulenza.

| **Informazioni sul servizio di consulenza** | |
|---|---|
| Gamma dei prodotti considerati ai fini della consulenza | Prodotti offerti dalla Banca |
| Compenso dovuto dal consumatore per la consulenza | Costo sostenuto |
| Commissione corrisposta dal finanziatore all'intermediario del credito per la consulenza | Costo sostenuto |

## INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.

**Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti:**

**INFORMAZIONI PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI**
Documenti di riconoscimento, regime patrimoniale.
Dichiarazioni impegni finanziari e consistenze patrimoniali

**DOCUMENTI REDDITUALI PER CIASCUNO DEI RICHIEDENTI ED EVENTUALI GARANTI**
Documentazione attestante la condizione reddituale del cliente (Modello Unico / 730 / C.U. (Certificazione Unica) ecc.)

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMMOBILE PER CIASCUN IMMOBILE FINANZIATO**
Proposta di acquisto/Preliminare di compravendita/Altri Giustificativi di spesa
Visure ipotecarie/Visure catastali

La Banca potrà richiedere una integrazione della documentazione presentata qualora emergano dubbi, elementi nuovi o carenze che richiedono un approfondimento informativo.

**Per la verifica del merito del credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.**

**Documentazione per l'accesso al Fondo di Garanzia Prima Casa:**

Il cliente deve sottoscrivere apposito modulo di domanda di accesso al Fondo, impostato sotto forma di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" (Art.46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), che prevede sanzioni penali in caso di false dichiarazioni.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### *Estinzione anticipata*

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
In caso di estinzione anticipata totale o parziale, il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto

### *Portabilità del finanziamento*

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### *Tempi massimi di chiusura del rapporto*

Il rapporto sarà chiuso nel termine massimo di 15 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del contratto di finanziamento

## *Reclami*

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:

BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO
Ufficio Reclami
Viale Pio XII, 4 – 00036 Palestrina (Roma)
Fax: +39 069535188
e-mail: ufficioreclami@bancacentrolazio.net pec: bancacentrolazio@pec.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi in via alternativa a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| Fondo di garanzia per la prima casa | Il Fondo di garanzia per la prima casa, cosiddetto Fondo prima casa, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c).<br>Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa. Consap S.p.A. si occupa dell'esame delle domande trasmesse telematicamente dai soggetti finanziatori per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia del Fondo. |
| Ipoteca | Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere. |
| Interest rate swap | L'interest rate swap (IRS) è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi, applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d'interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l'altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. |
| Indice di riferimento | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Perizia | Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. In caso di mutui a tasso variabile, il funzionamento del piano di ammortamento alla francese è lo stesso ma l'importo complessivo della rata mensile varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento dell'indice di riferimento comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota interessi della rata. |
| Piano di ammortamento "francese" con quota capitale costante | Con riferimento ai mutui a tasso variabile, le rate di ammortamento saranno composte da una quota capitale calcolata sempre, per tutta la durata dell'ammortamento, sulla base del valore del tasso di interesse originario e da una quota interessi che tiene conto, nel tempo, dell'andamento dell'indice di riferimento. Pertanto, nell'ipotesi di variazione del tasso di interesse a seguito dell'aumento o della diminuzione della misura dell'indice di riferimento, varieranno soltanto le quote di interesse del piano, mentre rimarranno inalterate le quote di capitale, che conserveranno i valori del piano di ammortamento originario. |
| Piano di ammortamento "italiano" | Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. |
| Piano di ammortamento "tedesco" | Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
| Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. |
| Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate |
| Rimborso in un'unica soluzione | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. |
| Spread | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale |

| | |
|---|---|
| | compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Tasso effettivo globale medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario.<br>Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. |
| Tasso Massimo (cap) | Detto anche "tetto massimo", ovvero il tasso massimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente. |
| Tasso Minimo (floor) | Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente. |
| Modalità di calcolo degli interessi MATEMATICA | Il calcolo degli interessi con la modalità "MATEMATICA" avviene applicando la seguente formula di calcolo degli interessi periodici, in regime di interesse semplice: (it=i/t). Quindi, ipotizzando un tasso nominale annuo pari al 3% (i), periodicità della rata mensile (t=12), il tasso applicato (it) alla rata è pari allo 0,25% (it= 3%/12 mesi). |
| Modalità di calcolo degli interessi FINANZIARIA | Il calcolo degli interessi con la modalità "FINANZIARIA" avviene applicando la seguente formula di calcolo degli interessi periodici, in regime di interesse composto: (it=(1+i)^(1/t))-1), che calcola il tasso riferito al periodo secondo una logica di equivalenza finanziaria. Quindi, ipotizzando un tasso nominale annuo pari al 3% (i), periodicità della rata mensile (t=12), il tasso applicato (it) alla rata è pari allo 0,2467% (it=((1+3)^(1/12))-1). |